

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"Cortocircuito - APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **"Cortocircuito - APS"**, con sede legale nel Comune di Reggio nell'Emilia, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Gli avanzi di gestione non saranno, in alcun caso, divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

1. formazione universitaria e post-universitaria;
2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
7. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
8. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
9. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

10. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e attuare attività culturali, didattiche, formative, informative, educative, di analisi e ricerca, di sensibilizzazione, di studio e monitoraggio nei seguenti ambiti: prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso e ad altri fenomeni illegali (corruzione, concussione, organizzazioni criminali nazionali e transnazionali, ecc.), sistemi giudiziari e investigativi nazionali, europei, esteri e internazionali;
- b) promuovere e attuare attività culturali, didattiche, formative, informative, educative, di analisi e ricerca, di sensibilizzazione, di studio e monitoraggio nei seguenti ambiti: cultura della legalità ed etica, antimafia e anticorruzione, cittadinanza attiva e responsabile in un'ottica nazionale ed europea, valori e principi della Costituzione e delle fonti dell'Unione europea, valori e principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valori e principi della Carta delle Nazioni Unite e di fonti internazionali, Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, contrasto nazionale e internazionale a corruzione e droghe, valori della solidarietà e della memoria storica, libertà di informazione, contrasto a disuguaglianze, discriminazioni di genere, soprusi e ingiustizie;
- c) promuovere il diritto e la giustizia (incluso l'ambito penale, civile, tributario, amministrativo, europeo e costituzionale), la tutela delle vittime dei reati e dei loro familiari;
- d) avvalersi in particolare delle scienze giuridiche, sociali, storiche, statistiche e di analisi economica;
- e) promuovere, produrre e realizzare conferenze, incontri aperti alla cittadinanza, dibattiti, pubblicazioni cartacee o multimediale di ogni genere (incluse pubblicazioni a carattere accademico o scientifico), libri, cortometraggi, video, documentari, laboratori, corsi (di ogni tipologia), rassegne, festival, mostre, proiezioni, film, spettacoli e concerti, materiali cartacei comunicativi (es. segnalibri, opuscoli, volantini, ecc.), siti internet, attività sui social networks e sul web, portali internet, ecc.;
- f) realizzare e promuovere corsi e attività di formazione per dipendenti e amministratori pubblici, docenti, professionisti (inclusi avvocati e praticanti, dottori commercialisti ed esperti contabili, giornalisti, tirocinanti, ecc.) e cittadini;
- g) realizzare e promuovere osservatori sulla legalità, centri di documentazione, centri di ricerca e sportelli legalità, in particolare in collaborazione con enti pubblici;
- h) costituirsi parte civile in processi per i reati di cui all'articolo 416 bis e 416 del codice penale, oltre che per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis del codice penale e per i reati commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis.1 c.p.), oltre che per i reati di cui all'articolo 416 ter del codice penale; inoltre l'Associazione potrà costituirsi parte civile nei processi penali per i reati di corruzione e per altri reati contro la pubblica amministrazione;
l'Associazione può anche promuovere azione civile per il risarcimento del danno;
- i) riutilizzare e valorizzare beni confiscati alla criminalità organizzata;
- j) promuovere interventi e servizi sociali, salvaguardia e tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- k) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali, può avvalersi anche di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione.

Le attività dell'Associazione possono essere esercitate anche in collaborazione o all'interno di scuole (di ogni ordine e grado), università, centri di ricerca e osservatori, enti pubblici, centri di cultura e ogni altro luogo idoneo per esercitare le attività dell'Associazione.

L'Associazione può aderire ad altre organizzazioni, enti e associazioni che perseguano scopi simili, oltre a poter collaborare con altre organizzazioni, enti e associazioni.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea - solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale - è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - oppure per violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si

intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro dei soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo, che dovrà essere riscontrata dal Consiglio direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione o che possano ledere l'immagine o il decoro dell'Associazione;
- mantenere sempre un comportamento corretto e collaborativo nei confronti degli altri membri e dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai soci spetta il rimborso delle spese sostenute, secondo la normativa vigente.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci. Ogni associato potrà farsi

rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

È possibile la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile l'identificazione dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta in forma cartacea e/o informatica (tramite posta elettronica ordinaria o altro strumento di comunicazione telematico) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. La comunicazione deve contenere il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno. In difetto di tali formalità, l'Assemblea è comunque validamente costituita se risultano presenti di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono:

- in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati,
- in seconda convocazione occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio o rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

I verbali di ogni Assemblea, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea, vengono conservati agli atti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da un altro membro del Consiglio direttivo scelto dall'Assemblea, escluso chi presiede l'adunanza.



Handwritten signatures:
 1. [Signature]
 2. [Signature]
 3. [Signature]

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato mediante comunicazione scritta in forma cartacea e/o informatica (tramite posta elettronica ordinaria o altro strumento di comunicazione telematico), 10 giorni prima della riunione. La comunicazione deve contenere il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

È possibile la partecipazione al Consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile l'identificazione dell'associato che partecipa e vota.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da un altro membro del Consiglio direttivo, escluso chi presiede l'adunanza.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo o, in assenza, al membro più anziano. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti per lo svolgimento di attività a favore dell'Associazione o per particolari competenze riguardanti le attività dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo ma senza diritto di voto. Dura in carica a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

